



# COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

## ORDINANZA N. 57 DEL 18.08.2020

### ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

#### IL SINDACO

**Viste** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visti** i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Viste** le ordinanze del Ministro della Salute e da ultima l'ordinanza del 16 agosto 2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 204 del 17 agosto 2020;

**Viste** le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Viste** le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visti** i propri Avvisi e Comunicati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

**Ferme restando** le disposizioni di cui ai seguenti artt. 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020:

*"1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.*

*2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile."*

#### ORDINA

##### 1. Fino alla data del 7 settembre 2020:

- a) È fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

- b) Sono sospese, all'aperto e al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento, in spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
- c) Sono sospesi i convegni, gli spettacoli musicali, teatrali e di intrattenimento, organizzati all'aperto e al chiuso, sia in spazi pubblici che privati.
- d) È fatto divieto di balneazione lungo il tratto del Fiume Calore e lungo i corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Comune di Montella.
2. A tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale che - fino al 31 agosto 2020 - facciano rientro da Paesi esteri, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi, al momento del rientro, al Comune e al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL al fine della somministrazione di test sierologico e/o tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica.
3. Ai cittadini di cui al precedente punto 2, è fatto altresì obbligo di osservare l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell'esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente ASL. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all'atto dell'eventuale esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione dell'ASL.
4. È fatta raccomandazione alle Forze dell'Ordine di intensificare la vigilanza ed i controlli sul rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza.

### **INFORMA**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2020.

### **DISPONE**

- ✓ Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e sul sito internet del Comune di Montella: [www.comune.montella.av.it](http://www.comune.montella.av.it).
- ✓ La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Compagnia Carabinieri di Montella, al Comando della Polizia Comunale di Montella, al Responsabile del Settore III Tecnico, al Responsabile del Settore IV Tecnico-Manutentivo – Servizio SUAP del Comune di Montella, al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, all'Unità di Crisi della Regione Campania.

Dalla residenza municipale lì 18 agosto 2020

Il Sindaco  
Dott. Rizieri Buonopane

